

REGIONE		ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS
LEGGE		Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTI O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Lo spettacolo dal vivo è riconosciuto come fattore fondamentale di crescita sociale. Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza risultano iniziative di "altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale".	Art. 1 (Finalita') Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  La Regione riconosce le attività teatrali come fattore di sviluppo economico e sociale e come strumento di formazione e di incontri (Art 1 Finalità). Tra le funzioni della Regione rientrano la promozione di progetti di formazione con particolare riguardo a giovani e fasce sociali più deboli e il sostegno di attività teatrali terapeutiche ed educative rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili (Art 2 Funzioni della Regione). Sono sostenute attività di formazione teatrale in ambito sociale, pratiche di spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale e l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione di spettacoli e progetti formativi capaci di ricadute sociali nel territorio (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).
	B. Formazione professionale	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza c'è la promozione della formazione e dell'aggiornamento del personale artistico e tecnico.	Art. 2 (Funzioni della Regione)  La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore (Art 2 Funzioni della Regione).
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza c'è la valorizzazione del patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo.	Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  I contributi erogati dalla legge sono finalizzati anche alla realizzazione di progetti nell'ambito teatrale con ricadute turistiche nel territorio regionale (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).
	D. Lavoro	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 22 (Beneficiari)  Per beneficiare dei contributi della presente legge i soggetti "devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza."	Art. 3 (Destinatari) Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  I beneficiari dei contributi della legge devono osservare le normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e scritturati (Art 3 Destinatari). I contributi alla produzione e circuitazione di spettacoli vengono erogati purché gli spettacoli siano realizzati nel rispetto dei CCNL di settore (Art. 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  La regione concede contributi per investimenti finalizzati all'acquisizione di attrezzature dedicate alle attività teatrali e all'innovazione teatrale (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	nessun riferimento	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  La Regione favorisce la promozione internazionale delle produzioni teatrali extra FUS Abruzzesi (Art 2 Funzioni della Regione) e la coproduzione e circuitazione di spettacolo in ambito internazionale (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Tra i fini della legge è presente l'avvicinamento del nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo.	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)  La legge prevede il sostegno di attività finalizzate alla formazione del pubblico (Artt 2 e 4), all'ampliamento della partecipazione degli spettatori e all'equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo. Per quanto riguarda il sostegno della formazione del pubblico la legge enfatizza le azioni a favore di giovani e ragazzi (vedi campo 4.D Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani).
	I. Tradizione e lingue locali	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Tra i fini della legge vi sono la valorizzazione delle espressioni artistiche tradizionali e la promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini.	nessun riferimento
	J. Osservatori	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)  Viene istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo, l'Osservatorio svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore avvalendosi della collaborazione di enti locali, università e operatori di settore. Contestualmente all'approvazione del Programma triennale dello spettacolo dal vivo sono individuate le procedure di monitoraggio e attuazione degli interventi non collegate all'Osservatorio Culturale d'Abruzzo.	Art. 2 (Funzioni della Regione)  Tra le funzioni della Regione rientra la vigilanza e il monitoraggio sugli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, questo viene attuato tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo istituito con la l.r. 46/2014
K. Protezione proprietà intellettuale	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')  Fra i principi generali e finalità la Regione promuove iniziative per la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	
REGIONE		BASILICATA	BOLZANO
LEGGE		L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 Legge aggiornata e coordinata con: L.R. 17 aprile 2015, n. 16	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTI O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	Art. 1 (Principi generali) Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)  Fra le funzioni dello spettacolo si indica l'aggregazione e l'integrazione sociale. Il principio sembra trovare attuazione nelle funzioni delle Residenze, cui si chiede attenzione ai processi di integrazione culturale e ai comuni, e dei Comuni chiamati a sostenere le attività di spettacolo "raccordandole con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali" e a collaborare con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio.	Art. 1 (Finalità)  La Provincia dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura.
	B. Formazione professionale	Art. 4 (Reti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 6 (Funzioni della Regione )  Fra le funzioni di programmazione ed impulso promozionale della Regione attraverso il sostegno agli operatori si menziona anche la formazione. Riferimenti precisi riguardano i compiti delle Residenze multidisciplinari che prevedono la realizzazione di attività di formazione con attenzione alle giovani generazioni, più generici le reti, in quanto organizzazioni stabili di formazione, produzione e diffusione.	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La Provincia concede sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste originari o che vivono nella provincia di Bolzano.
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)  Fra gli obiettivi strategici della Regione Basilicata c'è l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo. La legge però non contiene indicazioni se non quella ai Comuni di sostenere le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e attuare interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Si ricorda che la legge non menziona e non disciplina i festival.	nessun riferimento
	D. Lavoro	Art. 11 (Albo regionale)  Tanto per gli operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBACT, che per quelli non riconosciuti, l'albo condiziona l'iscrizione al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (che è quindi una condizione anche per l'ammissione ai contributi regionali).	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La legge concede contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi- ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio (non solo a copi formativi)
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	Art. 7 (Funzione dei Comuni)  Rientra nelle funzioni dei Comuni l'istituzione, l'adeguamento, la qualificazione e l'innovazione tecnologica di sedi di spettacolo, nonché la valorizzazione del patrimonio storico.	Art. 1 (Finalità)  La provincia promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche.
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 4 (Reti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari)  Sono presenti nella legge riferimenti al sostegno ad attività internazionali. Fra gli obiettivi strategici si indica la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale. Anche per stimolare la creazione di reti a livello locale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali, infine le Residenze multidisciplinari sono chiamate a creare una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.	nessun riferimento
	G. Forme di credito	Art. 14 (Fondo di garanzia)  È prevista l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito bancario ai oggetti che gestiscono strutture permanenti	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura.
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)  La legge contiene alcuni riferimenti al pubblico a cominciare dall'obiettivo strategico del riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda. Un'indicazione precisa è collegata al ricambio generazionale e comporta il sostegno a strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato. Fra le Funzioni dei Comuni c'è la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni presenti sul territorio e la diffusione delle attività nelle scuole e nelle università.	nessun riferimento
	I. Tradizione e lingue locali	Art. 7 (Funzioni dei Comuni)  Unico riferimento fra le funzioni dei comuni che implicano la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.	Art. 1 (Finalità)  La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea.
	J. Osservatori	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)  L'osservatorio regionale per lo spettacolo, "istituito, senza oneri per la finanza regionale" è incardinato nell'Ufficio competente è strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo, ha la finalità di "favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali". La sua funzione, più che di elaborazione scientifica è di consultazione e rappresentanza (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione). I componenti partecipano a titolo gratuito, restano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e rappresentano il complesso dei soggetti interessati alle politiche regionali: l'ANCI regionale, un rappresentante dei settori in cui si articola l'Albo regionale degli operatori dello spettacolo (vedi campo riconoscimento), un rappresentante dell'AGIS, due dei Conservatori di musica, uno dei lavoratori indicato dalle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", oltre al dirigente dell'Ufficio regionale "Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale". Il funzionamento dell'Osservatorio è stabilito con regolamento del Dirigente competente, si riunisce almeno tre volte l'anno ed esprime un parere non vincolante sul programma triennale, il piano annuale dello spettacolo e gli strumenti indicati. L'attività dell'Osservatorio è resa pubblica attraverso il sito basilicatnet.	Art. 1 (Finalità)  La Provincia sostiene la promozione degli osservatori locali (senza ulteriori precisazioni nella legge).
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	

REGIONE LEGGE		CALABRIA L.R. 18 maggio 2017, n. 19	CAMPANIA L.R. 15 giugno 2007, n.6 Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 10 (Progetti speciali)  I progetti speciali possono riguardare l'inclusione sociale.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 5 (Funzioni dei comuni)  TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)  Riferimenti alla funzione e dimensione sociale sono presenti in diversi articoli della legge, per quanto in termini generici, a cominciare dalle finalità: le attività di spettacolo devono essere raccordate con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali. Fra le proprie funzioni la Regione individua quelle di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle categorie meno favorite, attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo anche nelle aree meno servite, sostenere progetti che prevedano il "recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni operanti sul territorio". Anche i comuni sono chiamati a sostenere le attività di spettacolo raccordandole con le politiche sociali. Si individua la tipologia dei "teatri del patrimonio regionale" (di proprietà o controllati dalla Regione), spazi di almeno 500 posti, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale (la norma è probabilmente collegata a precise realtà con queste caratteristiche). Nel quadro del sostegno ordinario alle attività di spettacolo, per gli esercizi teatrali privati operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale sono richieste cinquanta giornate anziché cento.
	B. Formazione professionale	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi)  TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art 3 (Ambiti di intervento) Art. 9 (Formazione) Art. 11 (Registro regionale del teatro)  La formazione professionale per il personale artistico e tecnico è fra le finalità della legge che la sostiene anche nella prospettiva della mobilità internazionale. Un articolo dedicato prevede il sostegno ad attività di formazione delle figure professionali del settore (elencate con precisione: registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo), purché realizzate da soggetti iscritti nel Registro Regionale del Teatro, che solo nell'ambito della formazione- può includere anche persone fisiche. Per favorire i rapporti con gli istituti scolastici e le università la Regione trasmette l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro all'ufficio regionale competente e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	nessun riferimento (se non richiami generici al rapporto con scuole e università)
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi Generali)  TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 7 (Festival) Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali) Art 10 (Progetti Speciali)  Numerosi e rilevanti i riferimenti a beni culturali e turismo (anche in collegamento con le linee europee di finanziamento della legge) a partire dalle finalità, che prevedono la promozione del teatro greco romano, anche per valorizzare aree archeologiche e beni culturali. Fra le principali funzioni del Festival c'è integrazione del teatro con il patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale. Fra le finalità e le attività che caratterizzano le residenze calabresi, si prevede lo sviluppo di progetti orientati alla valorizzazione del turismo culturale. Infine i Progetti Speciali possono riguardare la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, dei luoghi di particolare pregio archeologico e la riqualificazione di borghi antichi.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)  TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)  La Regione, con gli enti pubblici e privati, assicura la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Le province in particolare concorrono a promuovere lo spettacolo, anche con finalità turistiche e i comuni a sostenere le attività raccordate con le politiche di valorizzazione dei beni culturali. Il programma di investimento e promozione regionale dispone interventi per la il restauro e l'adeguamento funzionale di sedi con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico.*  *Si rilevava l'assenza di disposizioni relative ai festival (il settore di solito più direttamente collegato a turismo e beni culturali) ma anche l'esistenza di Campania dei festival. Con riferimento al turismo è da segnalare l'attività di Scabec, acronimo di Società Campana Beni Culturali: società in house della Regione Campania che è impegnata nella promozione del patrimonio culturale campano anche attraverso la gestione di festival e eventi. La genericità dei riferimenti al turismo non vanno quindi intesi come sottovalutazione della relazione fra i due settori, ma collegati alla scelta di potenziare (e non forse con uno sbilanciamento verso il turismo).
	D. Lavoro	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1. (Principi Generali)  TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 9 (Formazione) Art. 11 (Registro regionale del teatro)  Riferimenti alle caratteristiche professionali delle attività sostenute sono presenti in tutto l'articolo. Le professioni specifiche del teatro sono elencate nell'articolo relativo alla formazione (registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo). Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione. Nondimeno la Regione riconosce fra i principi anche il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali)  TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)  La Regione e gli enti pubblici e privati concorrono allo sviluppo dello spettacolo in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali e sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa. Tutela le professionalità artistiche, tecniche e organizzative e pone come condizione al sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art 3 (Ambiti di intervento)  Sono previsti finanziamenti per adeguamento e qualificazione delle attrezzature, quindi contributi all'acquisto di beni strumentali come impianto audio e luci, attrezzature per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali, mezzi di trasporto (un sostegno indiretto all'attività di produzione, che si conferma anche con questa disposizione il principale beneficiario della legge)	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)  TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)  Il programma regionale triennale di investimento e promozione dello spettacolo dispone interventi per "la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico". Collaborano a questo scopo con la Regione, le Province, che possono promuovere e realizzare questi interventi e i Comuni a loro volta chiamati ad attuarli anche nell'ottica della valorizzazione del patrimonio storico e artistico
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi Generali)  TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 3 (Ambiti di intervento)  Un primo riferimento all'internazionalizzazione è nei principi, che orientano il sostegno -fra le altre cose- a collaborazioni e progetti comuni anche internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea. Fra gli ambiti di intervento, si prevede la promozione del teatro calabrese in ambito internazionale attraverso coproduzioni e scambi, nonché la formazione e la mobilità degli operatori anche mediante attività di networking su scala europea.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)  Nel quadro delle proprie funzioni la Regione garantisce il sostegno alle realtà regionali che stabiliscono "rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea", tanto a livello di produzione che di distribuzione. Promuove inoltre "collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea" e la diffusione dello spettacolo campano all'estero, anche aderendo a protocolli ed iniziative internazionali.
	G. Forme di credito	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 2 (Interventi Regionali)  Si favorisce l'accesso al credito per tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso convenzioni con la società finanziaria regionale	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)  La Regione può favorire l'accesso al credito attraverso un fondo rischi dei consorzi operanti nel settore dello spettacolo stesso o altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	nessun riferimento	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)  TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)  Nella legge sono frequenti i riferimenti alla promozione del pubblico (funzione degli enti locali, circuiti, residenze) ma è presente nessun intervento preciso a sostegno della domanda, sirimanda all'articolo per approfondimenti.
	I. Tradizione e linguo locali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1. (Principi Generali)  TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art 10 (Progetti speciali)  Riferimenti ad aspetti identitari sono presenti fra i principi della legge. La Regione assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; incoraggia la drammaturgia contemporanea con particolare riguardo agli autori "che riflettono la cultura calabrese", favorisce la diffusione all'estero delle espressioni teatrali calabresi. I Progetti speciali possono essere finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)  Fra le proprie finalità la Regione indica la valorizzazione della tradizione e la valorizzazione del repertorio classico campano in particolare del teatro in lingua napoletana. Fra gli esercizi teatrali si introduce la tipologia dei "teatri della tradizione popolare partenopea": teatri attivi "senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano". È una disposizione sicuramente collegata a casi specifici. L'articolo fa riferimento all'esercizio (la capienza della sala/ le stagioni), ma sembra prefigurare anche una sorta di Stabile della tradizione
	J. Osservatori	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 11 (Registro regionale del teatro)  Non si prevede un osservatorio ma il Registro regionale del teatro costituisce uno strumento per "mappare" le compagnie e le realtà operanti nel settore. La gestione del registro è in seno alla giunta regionale.	TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 11 (Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa)  Il testo originale della legge prevedeva un articolo sull'Osservatorio regionale sullo spettacolo (abrogato con lr 15 luglio 2020, n. 27).
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento (numerosi gli interventi originali, legati a specificità territoriali, ma tutti riconducibili ai campi analizzati)	
REGIONE LEGGE		EMILIA-ROMAGNA L.R. 5 luglio 1999 n. 13	FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 11 agosto 2014, n. 16
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	Art. 1 (Finalità) Art. 3 (Funzioni dei Comuni)  La regione riconosce lo spettacolo come mezzo di aggregazione sociale Viene raccomandato ai comuni di raccordare le attività di spettacolo con le politiche di natura sociale in riferimento all'impatto sulla comunità locale.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)  TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)  CAPO VIII BIS (Contentitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contentitori culturali e creativi)  Richiami al valore sociale del teatro sono presenti tanto fra le finalità generali (la Regione riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale) che fra i fondamenti a sostegno dello spettacolo dal vivo (considerato fattore di crescita civile, sociale ed economica). Anche per i contentitori culturali e creativi si fa riferimento alla cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo urbano. Tuttavia non si prevedono nella legge indicazioni precise di sostegno a progetti a valenza sociale.
	B. Formazione professionale	Art 2 (Disposizioni Generali) Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)  La Regione definisce i requisiti (art.2) e concorre alle spese di attività di formazione (art.4) di operatori dello spettacolo con riferimento alle leggi vigenti	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)  TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)  La legge prevede il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione, ma è soprattutto con finanziamenti annuali per programmi triennali che si sostiene l'attività delle accademie di formazione teatrale regionali.
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	Art. 2 (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni dei Comuni)  Nel quadro delle "disposizioni generali", Regione e gli enti locali concorrono all'esercizio alla promozione, produzione dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e educative (unico riferimento preciso al turismo). I comuni ricordano il sostegno alle attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali)  La Legge regionale si riferisce al turismo solo in materia di distretti culturali e creativi, definiti come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente.
	D. Lavoro	nessun riferimento	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)  La Regione valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) Art. 9 (Interventi per spese di investimento)  Tra le funzioni dei comuni è previsto l'adeguamento strutturale di sedi ed attività dedicate allo spettacolo dal vivo Un comma fra le tipologie di intervento Regionale è dedicato ai contributi regionali per il restauro e adeguamento di sedi e attrezzature, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso conservazione Contributi regionali per Interventi per spese di investimento (art.9) possono essere concessi sia a soggetti pubblici che privati, i piani di intervento sono definiti annualmente in coerenza con il piano d'indirizzo triennale e sono erogati solamente ai soggetti "che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto"	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)  Per apportare l'adeguamento tecnologico La Regione FVG favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria e il miglioramento funzionale delle sale teatrali tramite incentivi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Riconosce infatti lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. Anche fra i compiti dell'Ente regionale Teatrale rientra la manutenzione ordinaria, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale teatrali aderenti al circuito, interventi che possono essere finanziati fino all'ammontare del 100 per cento della spesa in un'unica soluzione anticipata.
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	Art. 2 (Disposizioni generali)  Fra le disposizioni generali, è prevista la collaborazione della Regione a progetti internazionali in particolare nell'ambito dell'Unione Europea	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)  TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art. 29 (Partenariato)  La Regione promuove le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea. Dunque, la collaborazione tra soggetti internazionali e la promozione di progetti europei è tra gli obiettivi generali della legge, favorendo l'internazionalizzazione degli operatori culturali regionali. Tali tematiche vengono riprese dal capo VII dedicato al partenariato, sottolineando come la Regione FVG promuova l'attuazione di progetti con partenariato internazionale e i progetti comunitari, anche in qualità di partner promotore. Nello specifico la Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale partecipando a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
	G. Forme di credito	Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)  La Regione può contribuire a fondi di garanzia attraverso i consorzi operanti nel settore per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, e per sostenere in particolare l'imprenditoria giovanile.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)  La Regione prevede forme di credito specifiche per alcuni operatori culturali del territorio. In particolare, si prevedono anticipazioni di cassa per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altri soggetti beneficiari del FUS, subordinatamente all'assunzione da parte degli enti nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	Art. 1 (Finalità)  Fra le finalità si prevede la mobilità e la formazione del pubblico " perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale"	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 (Residenze creative e culturali)  Non si sono specifiche indicazioni sulla comunicazione delle attività regionali legate allo spettacolo dal vivo e sul sostegno alla domanda. Le residenze artistiche sul territorio tuttavia vengono proposte come meccanismo anche per potenziare localmente la domanda di spettacolo, assicurando il riequilibrio territoriale dell'offerta e puntando a potenziare la domanda di spettacolo
	I. Tradizione e linguo locali	Art 4 (Tipologie di intervento regionale)  Si prevede il concorso della Regione alle spese di soggetti pubblici e privati, che operano nella promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3 (Principi)  TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)  La Regione riconosce le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio. In particolare punta alla promozione delle tradizioni, delle manifestazioni popolari e delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani.
	J. Osservatori	Art. 8 (Attività dirette della Regione)  Fra le attività direttamente organizzate dalla Regione c'è quella di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, realizzata anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo. Il fine ultimo è la valutazione degli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. I soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire informazioni per le attività di osservatorio.	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 7 (Osservatorio regionale della cultura)  L'Osservatorio regionale della cultura è istituito dalla legge, con sede presso la Direzione centrale competenze in materia di cultura. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale avvalendosi dei dati forniti dal Promotorismo FVG o da altro soggetto dell'Amministrazione regionale (non specificato dalla legge) incaricato della raccolta dati.
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII BIS (Contentitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)  La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. La materia è disciplinata tramite regolamento.	

REGIONE LEGGE	LAZIO L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	LIGURIA L.R. 31 ottobre 2006, n. 34
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENT O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	<b>A. Riferimento area sociale</b> CAPO I ( Disposizioni generali) Art. 1 ( Finalità) CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)  Viene riconosciuto il valore sociale dell'impresa culturale e creativa e dello spettacolo dal vivo come strumento di aggregazione della comunità. La Regione sostiene l'integrazioni dei teatri con il contesto sociale, lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche quale mezzo per la prevenzione del disagio e della disgregazione sociale. Viene altresì riconosciuto il valore sociale della danza e della musica popolare e folkloristica.	nessun riferimento
	<b>B. Formazione professionale</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) Art. 12 bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale)  All'Art 6 (Impresa culturale e creativa) la Regione promuove il perfezionamento, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo. Non sono presenti riferimenti precisi alla formazione teatrale ma sono numerosi quelli relativi alla formazione musicale. In particolare la Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e della formazione musicale, teatrale e coreutica e sostiene i progetti ad essa finalizzati, è istituito l'elenco regionale delle scuole di educazione musicale. La legge prevede il Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale). La Regione riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella attività di didattica e pratica musicale.	nessun riferimento
	<b>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 10 (Promozione culturale)  La Regione sostiene i festival e le rassegne di spettacolo dal vivo che promuovono "la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale anche con riferimento alle zone interne e montane". Nell'Albo regionale dei festival del folklore in particolare, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica anche come strumento di sviluppo turistico. Si prevede inoltre la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero dedicate ai beni ed alle attività culturali del Lazio.	nessun riferimento
	<b>D. Lavoro</b> CAPO I ( Disposizioni generali) Art. 1 ( Finalità) CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)  Non sono presenti nella legge indicazioni precise a tutela di lavoro e del rispetto dei CCNL. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile degli artisti e degli operatori professionali e promuove progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione di inserimento nel mondo del lavoro	nessun riferimento
	<b>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 6 (Impresa culturale e creativa)  Con tre articoli la Regione sostiene l'edilizia teatrale e gli adeguamenti tecnologici. In particolare: la realizzazione di una rete di teatri tecnologicamente avanzati e il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado, attraverso gli Enti, il recupero e all'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, infine l'innovazione tecnologica e l'adeguamento delle norme di sicurezza.	nessun riferimento
	<b>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 10 (Promozione culturale) CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)  La Regione promuove la partecipazione degli operatori e delle imprese ai programmi europei e l'internazionalizzazione e sostiene l'accesso e la presenza ai circuiti internazionali e la realizzazione di campagne promozionali all'estero. La Regione istituisce lo Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri rispetto alle attività di spettacolo regionale per garantire informazione, consulenza e assistenza in merito a finanziamenti, bandi, partenariati.	nessun riferimento
	<b>G. Forme di credito</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)  La Regione facilita l'accesso al credito attraverso il fondo di garanzia e l'attivazione di altri strumenti e promuove l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.	nessun riferimento
	<b>H. Comunicazione e forme di sostegno</b> Riferimenti alla promozione della domanda e riequilibrio dell'offerta culturale sono previsti in molti articoli della legge che è totalmente orientata a questo scopo (ha infatti per oggetto la promozione), anche se non sono presenti indicazioni specifiche sulle modalità di promozione e formazione del pubblico.	nessun riferimento
	<b>I. Tradizione e lingue locali</b> CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 10 (Promozione culturale) Art. 11 (Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali)  I riferimenti a tradizione locale sono numerosi nella legge. In particolare riconosce la finzione della danza e della musica e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori e sostiene festival e manifestazioni di danza e musica popolare e folkloristica. Istituisce l'albo regionale dei festival del folklore (vedi campo 2.C Riconoscimento) La Regione, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sostiene inoltre la realizzazione di eventi e le attività per favorire la conoscenza delle tradizioni, e promuove le forme di spettacolo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana compreso il suo patrimonio linguistico	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)  La Regione sostiene le attività amatoriali teatrali e musicali per la loro funzione di conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, attraverso circuiti, rassegne, festival, la produzione di opere basate su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
	<b>J. Osservatori</b> nessun riferimento	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)  CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo)  La legge non istituisce un osservatorio ma prevede vigilanza e monitoraggio attraverso rilevazioni, analisi e ricerche.
<b>K. Protezione proprietà intellettuale</b> nessun riferimento	nessun riferimento	
<b>L. Altre forme di intervento</b> nessun riferimento	nessun riferimento	
<b>REGIONE LEGGE</b>	<b>LOMBARDIA</b> Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	<b>MARCHE</b> L.R. 3 aprile 2009, n.11
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENT O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	<b>A. Riferimento area sociale</b> TITOLO I ( Disposizioni generali) Art. 1 ( Finalità) TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura)  Numerosi i riferimenti alla funzione sociale della cultura e dello spettacolo, quindi all'attività di rilevanza sociale e alla dimensione del welfare a cominciare dalle finalità che prevedono la "promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale". In particolare fra le finalità della promozione si indica la cultura anche "come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale" e si ribadisce "la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale". I piani integrati della cultura sono finalizzati fra l'altro ad attuare interventi che coinvolgono anche ambiente e welfare.	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 5 Art. 8 (Progetti di interesse regionale)  Numerosi i riferimenti. Fra le finalità della Regione c'è il la diffusione dello spettacolo con particolare attenzione alle persone diversamente abili e socialmente svantaggiate. I Comuni sono chiamati a sostenere le attività di spettacolo, ricordandole anche con le politiche sociali. Fra gli obiettivi dei progetti di interesse regionale si indica la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.
	<b>B. Formazione professionale</b> TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 Finalità) TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative)  La formazione professionale nel settore è fra le finalità (promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori dello spettacolo). Il ruolo economico del settore culturale è promosso anche attraverso accordi con università, accademie, istituti di formazione "per un'alta qualificazione delle professionalità del settore".	Art. 1 (Finalità e oggetto)  La Regione favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore
	<b>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</b> TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 20 (Itinerari culturali) TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) ART. 37 (Piani integrati della cultura)  L'impianto della legge si basa sulla visione della cultura come materia unitaria, quindi sull'integrazione fra beni e attività culturali, anche con indicazioni precise rispetto ai collegamenti col turismo. In particolare si persegue la realizzazione di sistemi integrati di gestione di beni, servizi e attività culturali che prevedano anche la riqualificazione di luoghi dedicati e il riutilizzo di immobili e strutture pubbliche dismesse. I piani integrati della cultura comportano interventi integrati di promozione del patrimonio, di attività e eventi culturali che coinvolgono anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare. Il contenuto dei piani è definito dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta nel quadro del programma triennale. I piani integrati sono presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati. Si prevede l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali e "cammini" con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, dei siti regionali UNESCO, degli itinerari inclusi nel piano paesaggistico regionale (sono indicazioni che possono offrire suggestioni anche per lo spettacolo).	Art. 1 (Finalità e oggetto)  La Regione assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo
	<b>D. Lavoro</b> TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative)  Nella legge sono numerosi i riferimenti alla professionalità, a partire dalle finalità che prevedono la promozione della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori. Non è presente nessun riferimento al rispetto dei CCNL. Si prevede anche la promozione del volontariato "con un ruolo di supporto agli operatori qualificati". Non è presente nessun riferimento al rispetto dei CCNL. La promozione delle Imprese culturali e creative si realizza anche attraverso incentivi all'occupazione giovanile.	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 7 (Programma operativo) Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)  La Regione, favorisce la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore. Un articolo ad hoc istituisce la Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo, a fini conoscitivi e informativi. l'iscrizione è volontaria e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività e la Giunta determina i criteri per l'inserimento. La legge valorizza tuttavia anche il teatro amatoriale in funzione dell'utilizzo dei piccoli teatri.
	<b>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</b> TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo)  Rispetto ai Beni culturali di interesse architettonico si promuove e sostiene la messa in sicurezza, la salvaguardia e la valorizzazione, la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica, si prevede anche la riqualificazione di luoghi e spazi dismessi favorendone il riutilizzo con finalità culturali, anche attraverso accordi con il MIBACT e altri enti pubblici e privati. La Regione sostiene anche la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, incluse le sale e aeree cinematografiche che programmano anche attività culturali (vedi anche campo 7C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura).	nessun riferimento
	<b>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</b> TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) Art. 28 (Integrazione europea)  Si prevede la partecipazione a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e si promuovono accordi anche con realtà internazionali. In particolare si possono sostenere: scambi culturali, partenariati e reti, iniziative e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta.	Art. 1 (Finalità e oggetto)  Fra le proprie finalità, la Regione promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.
	<b>G. Forme di credito</b> TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale)  La legge prevede forme di agevolazione finanziaria per i beneficiari: oltre ai contributi in conto capitale possono essere infatti previsti contributi in conto corrente, finanziamento agevolato fondo di rotazione, concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.	Art. 12 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)  E' istituito un fondo di anticipazione dei contributi del FUS per garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali. L'anticipazione è fino al 90% ma non può eccedere il contributo regionale assegnato e il rimborso senza alcun onere d'interesse- deve essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.
	<b>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</b> TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 38 (Sistemi informativi culturali)  L'"ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale" è la prima finalità della legge, declinata nell'articolo 26 relativo alla promozione. Si prevedono interventi volti a comunicare e divulgare le attività più rilevanti anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, a promuovere "nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali", più genericamente a promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda. Per promuovere il patrimonio culturale si sostiene la realizzazione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali e la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali anche in collaborazione con l'osservatorio culturale.	Art. 1 (Finalità e oggetto)  Fra le proprie finalità la Regione sostenendo la promozione e la formazione del pubblico perseguendo la partecipazione e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio
	<b>I. Tradizione e lingue locali</b> TITOLO IV (Salvaguardia della lingua lombarda) Art. 24 (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali) Art. 25 (Consulte locali)  Assieme alla valorizzazione delle radici cristiane del territorio, che si concretizza nel sostegno agli itinerari culturali (Vedi campo 8.C Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente), l'attenzione per la lingua lombarda costituisce uno degli aspetti originali e identitari della legge (particolarmente sottolineati da parte della Regione nelle comunicazioni). La Regione promuove tutte le varietà della lingua lombarda considerate espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso incontri, attività editoriali, ricerche, traduzioni, archiviazioni in formato digitale e valorizzando tutte le forme di espressione artistica connesse, come il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini. Si prevede anche la collaborazione con le università e istituti di ricerca e la promozione della diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea. Per raggiungere gli scopi si possono costituire consulte locali per la lingua lombarda.	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 5 (Funzioni dei Comuni)  La Regione sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, i Comuni in particolare sono chiamati a promuovere le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.
	<b>J. Osservatori</b> TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie) Art. 44 (Osservatorio culturale)  La legge non ricapitolava le funzioni di Osservatorio culturale, descritte nell'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n.9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), ma conferma che saranno gestite da Eupolis come da disposizioni precedenti.	Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)  La legge non fa riferimenti espliciti a un Osservatorio ma istituisce la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo con funzioni conoscitive (vedi campo 8.D Lavoro)
<b>K. Protezione proprietà intellettuale</b> TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) TITOLO V (Attività culturali) Art. 31 (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)  La promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è fra le finalità e oggetto di un articolo della legge. La Regione promuove sostiene interventi tesi favorire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e promuove "la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza e contrastarne l'indebito sfruttamento".	nessun riferimento	
<b>L. Altre forme di intervento</b> nessun riferimento	nessun riferimento	

REGIONE LEGGE	MOLISE	PIEMONTE			
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENT O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	nessun riferimento	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità)	
	B. Formazione professionale	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)  Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali.	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO III (Promozione del libro e della lettura) Art. 27 (Promozione del libro e della lettura)	
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)  Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci iniziative culturali che promuovono la divulgazione del patrimonio artistico/culturale molicano e l'acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale.	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31. (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa)	Precisi i riferimenti all'area sociale tra le finalità della Regione Si favoriscono e sostengono: - l'accesso, rimuovendo le barriere fisiche e gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione - i processi di integrazione sociale e culturale con riferimento anche all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine; - l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con riferimento anche alla salute e al benessere degli individui e delle collettività.	
	D. Lavoro	TITOLO VII Art.15 (Registro regionale delle associazioni culturali)  Per iscriversi al "Registro regionale delle associazioni culturali" è richiesta una relazione delle attività svolte con indicazione del personale utilizzato e distinzione tra dipendenti, volontari e consulenti e la dichiarazione di osservanza delle normative in materia fiscale e previdenziale.	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità)	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico) Art. 12 (Valorizzazione della Sacra di San Michele) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) Art. 14 (Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale) Art. 15 (Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 20 (Itinerari culturali) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)	
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità)	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)	
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)  Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale.	CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)	
	G. Forme di credito	nessun riferimento	CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)	CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo)	
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)  L'assessorato alla Cultura provvede alla pubblicazione di un calendario delle manifestazioni culturali regionali e alla raccolta e conservazione della memoria delle stesse.	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) Art. 10 (Sistemi informativi della cultura)	La Regione sostiene il recupero e la salvaguardia dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico e ne favorisce la manutenzione e la fruizione pubblica. Per perseguire tali finalità la Regione può concludere accordi con il MIBACT / MIC e con altri enti pubblici e privati. La Regione interviene a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture dedicate ad attività culturali e di spettacolo al fine di promuovere una diffusione equilibrata e omogenea delle attività culturali in Piemonte, in particolare, promuove interventi su spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività di spettacolo mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale (realizzazione, recupero, trasformazione, ammodernamento) Si prevede il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. Sono ammesse ai benefici le amministrazioni pubbliche e soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.	
	I. Tradizione e lingue locali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) Art. 10 (Sistemi informativi della cultura)	La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi informativi per la valorizzazione dei beni e attività culturali. Favorisce la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali. Promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali. L'art.7 Strumenti di intervento (già citato nel campo 2.8 Attività partecipate) prevede la promozione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento della cittadinanza su temi e obiettivi di rilievo culturale e sociale;	
	J. Osservatori	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)	La Regione riconosce la Consulta per la promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitane, franco-provenzale, francese e walsere, operante con compiti di osservatorio e convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno. Si prevede fra l'altro la valorizzazione della produzione culturale, con riferimento alla tradizione culturale, ma anche a nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;	
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	Anche se non citato in questa legge, esiste l'Osservatorio Culturale Piemonte. L'osservatorio è una Partnership Pubblico Privata istituita nel 1998 alla quale partecipano Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte, Unioncamere Piemonte, Associazione Abbonamento Musei.it, Fondazione Fitzcarraldo	
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento	
	REGIONE	PUGLIA	SARDEGNA		
LEGGE	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18 "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna"			
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENT O AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	Art. 1 (Finalità)  La legge non fa riferimenti precisi (tipologie di intervento o forme di sostegno) ma considera lo spettacolo un fattore di sviluppo economico e sociale.	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)	Nell'articolo inerente funzioni e compiti della regione, nel comma 1, lettera d) si fa esplicito riferimento a finalità sociali. L'articolazione delle azioni viene demandata a decreti assessoriali.	
	B. Formazione professionale	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni)  La formazione professionale è un compito delle Province -nell'ambito della programmazione regionale- che promuovono la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo anche in collaborazione con le Università.*  *Il Regolamento prevede di favorire, pur senza disciplinarla nello specifico, l'attività di formazione sul campo di personale artistico, tecnico e organizzativo, anche attraverso l'attivazione di stage e tirocini.	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Nell'articolo inerente funzioni e compiti vi è un comma dedicato alla formazione professionale negli ambiti dei mestieri della scena, nello specifico si parla di profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali (interessante riferimento alla figura del project management), gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore. Inoltre si fa riferimento alla formazione degli operatori dello spettacolo in collaborazione con le università e le istituzioni pubbliche e private.	
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	Art. 3. (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale)  Riferimenti a beni culturali e turismo riguardano in particolare le funzioni di Province e Comuni, che promuovono l'attività di spettacolo anche con finalità turistiche e di sviluppo locale e in collegamento con le politiche dei beni culturali e, nel quadro dei compiti di cura delle sedi di spettacolo (ristaurei e attrezzature), valorizzano il patrimonio storico e artistico. La Regione concede contributi per "valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.	Art.1 (Finalità)	Art.1 (Finalità)	Il primo articolo della normativa fa esplicito riferimento ai temi della tutela promozione e valorizzazione degli aspetti legati alla cultura, civiltà e identità.
	D. Lavoro	nessun riferimento	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Il tema del sostegno all'imprenditoria giovanile e la citazione dei contratti collettivi nazionali, il cui rispetto è condizione necessaria e inderogabile per il sostegno finanziario, sono i due punti nei quali si cita il tema del lavoro e del sostegno occupazionale, che è uno dei compiti che la Regione si dà attraverso la normativa.
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	Art. 3. (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale)  La legge indica fra le funzioni di Province e Comuni l'adeguamento tecnologico e la qualificazione e innovazione tecnologica delle sedi. La Regione a sua volta può concedere contributi per spese di investimento per restauri, adeguamento, riqualificazione e attrezzature. Sostiene inoltre l'innovazione tecnologica anche in funzione della promozione e dell'informazione del pubblico.	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	La Regione concede contributi per la qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività di spettacolo; Oltreché per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)  Non sono previste forme precise di sostegno ai processi di internazionalizzazione ma la dimensione internazionale è richiamata spesso nella legge come elemento di qualificazione delle attività. In particolare sono eccellenze artistiche i soggetti che si sono affermati in ambiti regionali, nazionali e internazionali, si sostengono coproduzioni anche internazionali, per la definizione delle Convenzioni si considerano i progetti d'interesse regionale, nazionale e internazionale.	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	La regione sostiene l'esportazione della produzione sarda contemporanea extraregionale e agevola con apposite convezioni con compagnie aeree e marittime la sua diffusione.
	G. Forme di credito	Art. 12 (Fondo di garanzia)  La legge prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito a soggetti che gestiscono strutture permanenti di spettacolo e domanda le modalità a un provvedimento della Giunta regionale.*  *Il Fondo di garanzia non è mai stato istituito	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Sono previste forme di credito agevolato e costituzione di fondi di garanzia finalizzati ad agevolare l'accesso al credito bancario soprattutto per soggetti ricadenti nella definizione di imprenditoria giovanile
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)  La legge è attenta alla domanda e la promozione del pubblico è fra le principali funzioni (se pure senza indicazioni operative, demandate ai regolamenti). In particolare la Regione indirizza gli interventi alla promozione e alla formazione del pubblico, soprattutto giovanile, e stimola la collaborazione fra operatori dello spettacolo, istituzioni scolastiche e università. Le Province e i Comuni a loro volta promuovono la formazione del pubblico (anche in collegamento con turismo e sviluppo locale). Una disposizione concreta e originale prevede contributi per l'innovazione tecnologica, "soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico".	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	La legge negli Art. 2 e 8 cita la formazione e il sostegno alla mobilità del pubblico; entrambe le azioni si configurano come forme di sostegno alla domanda
	I. Tradizione e lingue locali	Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali)  La legge contiene due riferimenti precisi fra le tipologie dell'intervento regionale: il contributo a festival e rassegne è finalizzato anche alla promozione dell'identità culturale pugliese, e la Regione concede contributi per spese di investimento per la "valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale". Interessante nella Disciplina transitoria delle attività culturali, in attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali la promozione di iniziative "per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demioetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione".	Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)	Tradizioni e lingue locali sono citate come fondamento dell'azione legislativa e delle iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo sardo. Valorizzazione culturale, linguistica e delle tradizioni della Sardegna.
	J. Osservatori	Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)  La legge istituisce l'Osservatorio regionale dello spettacolo. E' composto da cinque esperti di nomina regionale: tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa dello spettacolo, oltre a un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Osservatorio elabora elementi tecnici di analisi dello spettacolo sul territorio, utili alla predisposizione del programma regionale e può fornire se richiesto anche pareri a Province e Comuni sulle attività di loro competenza. I componenti restano in carica tre anni, alla scadenza del mandato predispongono una relazione.	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)	L'Osservatorio regionale dello spettacolo è un organismo avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagini finalizzate alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo. Svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 ovvero di: agevolare l'organizzazione di percorsi formativi professionali, favorire e promuovere la formazione del pubblico, e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione alle finalità sociali; incentivare la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e nelle università, incentivare la diffusione artistica regionale 3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)	Nell'art. 8 che determina le tipologie di intervento regionale vengono citate le attività finalizzate alla promozione della ricerca e all'attività creativa di nuovi autori, in particolare dei giovani.
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento

LEGGE		SICILIA	TOSCANA
		L.R. 5 dicembre 2007, n. 25	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro ) Art 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)  Regione, province e comuni raccordano le attività di spettacolo con le politiche sociali. All'Art 3. (Compiti della Regione) la regione promuove le attività teatrali rivolte ai detenuti. All'art.6 comma 6, lettera d, nella IV, fascia, l'intervento finanziario è rivolto al sostegno di attività nel campo del teatro della diversità, compagnie composte da soggetti diversamente abili.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 2 (Principi generali) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione) Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 39 (Forme del sostegno regionale)  Fra i Principi generali si sottolinea la funzione di promozione ed educazione sociale e l'insostituibile valore sociale e formativo dell'attività di spettacolo. I riferimenti più specifici riguardano: la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema (che sembra opportuno segnalare anche se non riguarda il teatro), il sostegno alle attività "finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali" e a "progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale"
	B. Formazione professionale	TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 8 (Convenzioni) TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico)  La formazione professionale è promossa dalla Regione che indirizza la formazione del personale artistico e tecnico dello spettacolo attraverso convenzioni con università ed enti operanti nel settore. Due enti, l'Accademia di arte e del dramma antico e l'Accademia di arte del mediterraneo, hanno funzione specifica di favorire l'alta formazione artistica e tecnica mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri, studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.	PREAMBOLO TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati). TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 ( Funzioni della Regione)  La legge Regione sostiene la formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo in genere, ma è più circostanziata per quanto riguarda la musica, promuovendo non solo la formazione professionale di base, ma anche alta formazione (finalizzate alla crescita professionale dei musicisti) e la cultura musicale in genere. L'obiettivo della collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati riguarda anche la formazione professionale e l'organizzazione del sistema regionale di istituti
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Art 7 (Altre forme di intervento) Art 8 (Convenzioni)  Regione, province e comuni raccordano attività di spettacolo con le politiche turistiche e di valorizzazione dei beni culturali. Il turismo culturale viene riconosciuto enfatizzando l'importanza alle iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale e presso siti archeologici. * Inoltre la rilevanza turistica è uno dei criteri individuati per la definizione delle manifestazioni di particolare interesse.  *Valorizzazione dei beni culturali, nel caso della Regione siciliana per la maggior parte si fa riferimento ai Teatri di Pietra e loro valorizzazione in termini turistici come elementi di rilevante interesse. Nello specifico nell'art.8 che regola le convenzioni, si parla di sostegno alle attività che svolgono produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi)  Nonostante la funzione del turismo per la Toscana e i collegamenti sicuramente esistenti fra beni e attività culturali per i festival e le città d'arte, la legge non menziona il turismo. Un riferimento indiretto è nell'obiettivo della promozione e facilitazione della fruizione del patrimonio e degli eventi "attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno; Fra i principi generali – e forse anche come chiave di lettura di questa assenza- ci sembra interessante come obiettivo "la promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l'informazione e la formazione".
	D. Lavoro	TITOLO II Programmazione degli interventi Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Art 7 (Altre forme di intervento)  All'art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale), viene revocato il contributo concesso qualora rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo. All'art 7 (Altre forme di intervento) per il finanziamento di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione vengono favorite le iniziative dove partecipano di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori, siciliani.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 2 (Principi generali) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 6 (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)  Numerosi i richiami alla professionalità nel testo della legge, a cominciare dai principi: si richiede competenza professionale al personale preposto alla valorizzazione e alla promozione, e si riconosce il valore di queste professionalità considerandole "risorse sociali, economiche e occupazionali". Più nello specifico l' "adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali" è condizione di sostegno delle organizzazioni e fra i criteri generali di ammissibilità e valutazione dei progetti c'è "la natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria".
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro ) Art 3 (Compiti della Regione) Art 4 (Compiti delle province regionali) Art 5 (Compiti dei comuni) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 9 (Interventi per attrezzature)  All'art 3 (Compiti della Regione) viene indicato che la Regione favorisce l'adattamento di spazi e intraprende iniziative per l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per lo svolgimento di attività teatrali. Agli artt 4 (Compiti delle province regionali) e 5 (Compiti dei comuni) province e comuni, promuovono e realizzano restauro, ristrutturazione adeguamento degli immobili di loro proprietà nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali. Art. 9 finanzia strumenti, arredi e aggiornamento delle attrezzature atte allo svolgimento delle attività,	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) Art. 2 (Principi generali) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 6 (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione)  Fra gli obiettivi degli interventi regionali è prevista la conservazione del patrimonio culturale e la qualificazione degli spazi. La Regione inoltre promuove l'innovazione tecnologica e organizzativa. Nel quadro degli investimenti indicati nel DEFR, il Documento di economia e finanza regionale, si prevede la creazione e l'adeguamento degli spazi. I criteri integrano aspetti gestionali e tecnici e riguardano funzionalità degli interventi rispetto alle politiche regionali, qualità della progettazione, sostenibilità in rapporto alla fruizione, adeguatezza organizzativa degli strumenti gestionali, valorizzazione delle relazioni col territorio, progettualità integrata dei soggetti istituzionali, cooperazione fra soggetti pubblici e privati. Per l'attività popolare contemporanea si prevede il sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione.
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	TITOLO I (Principi generali) Art. 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 7 (Altre forme di intervento)  Nell'art. 7 si fa un riferimento al sostegno delle attività svolte dagli organismi siciliani all'estero o fuori regione. Nell'art 3 comma 1 i si fa riferimento alla costituzione dell'Accademia del Mediterraneo rivolta all'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il territorio del Mediterraneo.	nessun riferimento
	G. Forme di credito	TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e finalità)  All'Art 1 (Principi e finalità), la Regione dispone misure di sostegno per l'accesso al credito da parte di imprese dello spettacolo e alla formazione di fondo rischi e fondi di garanzia grazie a prestiti a tasso agevolato e convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.	TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento)  Nell'art 7, il sostegno alle attività di distribuzione e circuitazione, indica anche l'attività di formazione e promozione del pubblico.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art 34 (Funzioni della Regione) TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 (Regolamento di attuazione)  Fra i principi che orientano l'intervento regionale c'è "la qualificazione dell'offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale". La facilitazione della conoscenza e la fruizione degli eventi di spettacolo deve essere promossa attraverso un sistema economicamente accessibile di titoli di accesso. La Regione promuove e sostiene la formazione del pubblico per "agevolare la fruizione di spettacoli di alto livello qualitativo sull'intero territorio regionale". Le legge istituisce un Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali , collegato al sistema informativo regionale e alla "Rete telematica regionale toscana" gestito in collaborazione con le province e i comuni (vedi campo 8.J Osservatori)
	I. Tradizione e lingue locali	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 11 (Teatro di figura)  La Regione sostiene la conservazione del repertorio classico, siciliano e dialettale. Regione, province e comuni, tutelano e promuovono il teatro delle minoranze linguistiche e sostengono il recupero del patrimonio storico teatrale, musicale e del teatro delle marionette e burattini. L'Art 11 (Teatri di Figura) è dedicato al finanziamento del Teatro di figura di tradizione ovvero l'Opera dei Pupi	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi)  Fra gli obiettivi della legge c'è la tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo. Diversi richiami alla tradizione e alle specificità regionali riguardano la musica.
	J. Osservatori	TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art. 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali)  Con l'art. 15 viene istituito l'osservatorio regionale per le attività teatrali (con teatrali in realtà si fa riferimento a tutte le attività di spettacolo dal vivo finanziate), vengono definite le funzioni e i compiti dell'osservatorio. E se ne indica la composizione su volontà del Presidente della Regione che lo nomina: È composto dall'Assessore di competenza (nella legge si indica l'assessorato ai BBCC ma oggi l'applicazione della norma viene effettuata dall'Assessorato al Turismo che ha la delega allo Spettacolo); Dal presidente della commissione sulle attività culturali, Dal dirigente del Dipartimento di competenza, dai dirigenti del Dipartimento Istruzione e dal Dirigente dipartimento Architettura e Arte contemporanea; dall'Ance e associazione province, da quattro esperti con comprovata competenza in Organizzazione, Storia del Teatro, economica e statistica dello Spettacolo e politiche culturali. Da un critico, da due rappresentanti delle associazioni di categoria, dal sindacato, dal Direttore Ufficio regionale; i suoi compiti sono: la rilevazione e l'analisi e documentazione delle attività teatrali, il dialogo con l'Osservatorio nazionale dello Spettacolo. *NOTA: L'osservatorio non si è mai formalmente istituito né riunito.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 54 (Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)  Le legge istituisce un Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, collegato al sistema informativo regionale, alla "Rete telematica regionale toscana" e al sistema statistico regionale. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata di questo sistema informativo che costituisce la base conoscitiva per la definizione e attuazione delle politiche regionali. Il regolamento ne definisce le modalità di realizzazione e gestione. L'importanza del "Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali" è ribadita in un ulteriore articolo dedicato (54).
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)  Nel quadro della collaborazione con lo Stato è possibile il conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela, con riferimento agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 (che includono anche la proprietà intellettuale)	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	

REGIONE		TRENTO	UMBRIA
LEGGE		Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge contiene numerosi riferimenti. La Provincia riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo e favorisce i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia orienta le proprie politiche culturali per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia attraverso l'attività delle istituzioni culturali offre percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza. Inoltre questa sviluppa azioni progettuali integrate con anche i settori delle politiche sociali. La Provincia programma e sostiene a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; La Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale intenso anche come strumento di aggregazione e di crescita sociale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo è istituito per promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;</p>	nessun riferimento
	B. Formazione professionale	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 26 ter (Formazione in materia di innovazione culturale)</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, la legge esplicitamente si sofferma sulla formazione musicale, la formazione dell'imprenditoria e dell'innovazione culturale. In generale, la legge promuove uno sviluppo integrato delle politiche culturali, in dialogo con anche il settore formativo ed educativo. In particolare. La Provincia ha, tra gli obiettivi generali, quello di promuovere e sostenere la formazione musicale di base (inclusi core e bande) nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e punta a sviluppare azioni progettuali integrate anche con il settore della scuola e della formazione. Sostiene la formazione di nuove professionalità e dell'imprenditorialità, la formazione e l'aggiornamento degli operatori culturali, anche attraverso corsi formativi e di specializzazione, la concessione di borse di studio e di tirocini. Per le professionalità in ambito artistico, la Provincia promuove progetti di perfezionamento e aggiornamento della formazione dei giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea. Sostiene l'associazionismo culturale anche offrendo corsi di formazione agli operatori culturali. Infine per lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro.</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Tra le Funzioni e compiti della Regione risultano la promozione della formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia punta a sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili. Inoltre, promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. I distretti culturali sono definiti anche anche in funzione della promozione turistica (vedi campo 3.E Funzioni degli Enti locali). All'interno delle disposizioni a favore dello spettacolo troviamo i riferimenti normativi anche per il settore cinematografico e degli audiovisivi, finanziato e sostenuto anche ai fini della promozione del territorio provinciale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo in un modo integrato, favorendo l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo.</p>	nessun riferimento
	D. Lavoro	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 9 (Interventi della Provincia) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia sostiene le nuove professionalità e l'imprenditorialità in campo culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione. Si cita il lavoro in termini generali (senza specificare le tipologie e i livelli di professionalità) nell'art. dedicato ai distretti culturali (in collegamento a impresa e innovazione), nell'ambito degli interventi previsti per i Progetti culturali sovracomunali e dei distretti culturali che hanno come obiettivo anche lo sviluppo economico e l'incremento dei livelli occupazionali. Con le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo la Provincia punta a promuovere anche i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art. 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art. 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Numerosi nella legge i riferimenti al lavoro. Per la concessione di contributi è condizione vincolante il rispetto dei CCNL di categoria, i soggetti beneficiari dei contributi devono inoltre essere contraddistinti dalla natura professionistica delle attività realizzate. Il Programma annuale per lo spettacolo privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro. La Regione costituisce - in collaborazione con i Comuni e le Province- "l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea" Tra le funzioni delle provincie vi è la promozione e il sostegno dello spettacolo anche non professionistico.</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati per interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali, che possono riguardare: l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di spazi. La Giunta definisce i criteri e le modalità nonché il periodo per il quale le strutture devono rimanere destinate ad attività culturali.</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>I Comuni promuovono e realizzano restauro, adeguamento delle sede destinate ad attività di spettacolo, qualificazione delle attrezzature e innovazione tecnologica. La regione, anche su proposte di enti locali, definisce indirizzi per il restauro la ristrutturazione, l'adeguamento e la costruzione di nuovi spazi per lo spettacolo.</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Fra gli obiettivi della Provincia la promozione e realizzazione di progetti (fra gli altri) con l'Unione europea e istituzioni culturali internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. Fra le finalità del fondo unico provinciale per lo spettacolo è previsto il sostegno e la diffusione all'estero e il sostegno a processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di coproduzioni, collaborazioni, scambio e favorendo la mobilità e la circolazione delle opere.</p>	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>Nel Programma annuale per lo spettacolo la Regione favorisce iniziative capaci di contribuire alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero</p>
	G. Forme di credito	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>La Provincia promuove l'accesso al credito alle imprese che operano nel settore delle attività culturali mediante i fondi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese*</p> <p>*La Lr del 13 dicembre 1999 per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità, prevede aiuti specifici per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi.</p>	<p>Art 10 (Fondo di garanzia)</p> <p>Attraverso Gepafin S.p.A. (società finanziaria partecipata dalla Regione Umbria) la Regione promuove la costituzione di un Fondo di garanzia ai fini della prestazione di agevolare l'accesso al credito degli operatori</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia considera fra i suoi obiettivi sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta. Questa finalità, unitamente all'equilibrata diffusione sul territorio, è ripresa in diversi passaggi della legge. Più in concreto la Provincia partecipa alla promozione e diffusione delle attività culturali, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione. Le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo sono destinate anche a promuovere la centralità dell'utenza, sostenendo progetti che mirano alla crescita di una offerta e della domanda qualificate, ampie e differenziate.</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>La Regione favorisce la promozione, l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi al fine di valorizzare la distribuzione equilibrata dell'offerta culturale sul territorio regionale (Art 2 Principi e finalità), inoltre, la Regione costituisce in collaborazione con Comuni e Province l'Archivio dei giovani artisti umbri con funzione di informazione e promozione.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 28 bis (Iniziativa per il cinquantenario anniversario del secondo statuto speciale di autonomia)</p> <p>La Provincia valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra, riconoscendo la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Promuovere inoltre la cooperazione con le regioni confinanti, in particolare quelle dell'area linguistica tedesca e promuove la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche. La Provincia promuove la conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso i mezzi di comunicazione. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali. Una norma transitoria è dedicata alle Iniziative per il cinquantenario anniversario del secondo statuto speciale di autonomia: in occasione della ricorrenza, per gli anni 2021 e 2022, la Provincia può sostenere, iniziative, anche all'estero, finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all'approfondimento del tema dell'autonomia speciale.</p>	nessun riferimento
	J. Osservatori	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>Pur non utilizzando il termine e non istituendo un "osservatorio", la legge dedica un articolo al "sistema informativo culturale" collegandolo alla "valutazione delle politiche culturali" affidandolo alla struttura provinciale competente. Le attività riguardano il settore culturale nel suo complesso, e prevedono in particolare: la predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati, confrontando i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo; lo stato di attuazione delle politiche culturali provinciali; la predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali, con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori e tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>La funzione di osservatorio è svolta dalla Regione attraverso il Servizio Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro in collaborazione con enti locali, operatori e istituti pubblici e privati, anche al fine di verifica dell'efficacia dell'intervento regionale. I Comuni e i soggetti destinatari di benefici finanziari sono tenuti a collaborare con l'Osservatorio regionale.</p>
K. Protezione proprietà intellettuale	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>Nella legge non si fa riferimento alla proprietà intellettuale ma si cita la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) prevedendo una semplificazione degli adempimenti per quanto riguarda le iniziative culturali finanziate dalla Provincia.</p>	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative)</p> <p>Per quanto già analizzate nei campi precedenti è opportuno segnalare due forme di intervento originali rispetto ai tradizionali sostegno alle attività culturali. Mettendo in enfasi la dimensione economica del settore culturale e creativo, la Provincia interviene con la promozione dei distretti culturali e delle industrie culturali e creative considerando le conseguenti ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione di questi processi di innovazione. I distretti culturali sono intesi come rete di relazioni tra soggetti attivi su un territorio, basate su linee strategiche condivise "che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali". I distretti culturali inoltre concorrono alla promozione turistica e allo sviluppo di nuove imprese culturali. So promuovono le industrie culturali e creative sono in quanto un fattore di innovazione e creatività, favorendo l'integrazione con il sistema dell'università e e il settore economico. Sono previsti specifici contributi e la concessione di immobili e facilitazioni nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>	nessun riferimento	

REGIONE	VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGI	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
A. Riferimento area sociale	nessun riferimento (fatta eccezione per l'area ragazzi)	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 2 (Principi)            CAPO II (Programmazione)            Art. 13 (Imprese culturali creative)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO I (Beni e servizi culturali)            Art. 16 (Funzioni e modalità di intervento)            Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)            Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>L'impatto sociale della produzione culturale viene previsto dai principi della legge e ripreso nell'articolo dedicato alle imprese culturali e creative e nell'articolo 36 dedicato alla cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.</p> <p>La legge inoltre presta particolare attenzione al volotariato culturale, inteso come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità.</p> <p>La Regione promuove il raccordo tra le diverse politiche pubbliche e, ragionando in un'ottica di trasversalità, gli investimenti culturali vengono previsti anche all'interno delle politiche di sviluppo sociale.</p> <p>Viene riconosciuta la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. La Regione in particolare promuove la fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini. Viene altresì riconosciuto il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative;</p> <p>La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante anche la promozione e il miglioramento dell'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;</p> <p>La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione. La Giunta regionale promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative al sviluppo sociale;</p> <p>La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.</p>
B. Formazione professionale	Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Iniziativa ed attività) La formazione professionale è fra le principali finalità della legge, unitamente al ricambio generazionale. In particolare, si assegnano contributi per organizzare corsi di avviamento al teatro e corsi di formazione del personale artistico e tecnico.	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 3 (Finalità)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione nelle sue finalità afferma di promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali.</p> <p>In particolare:            La Regione del Veneto promuove l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;            La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico.</p>
C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 2 (Principi)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO I (Beni e servizi culturali)            CAPO II (Patrimonio culturale di proprietà regionale)</p> <p>Per quanto riguarda il turismo e l'ambiente, possiamo notare quanto la politica culturale venga intesa in stretto contatto con le altre politiche pubbliche, anche per promuovere la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo.</p> <p>Essendo una legge multisettoriale e sistematica, sono presenti titoli e capi totalmente dedicati ai beni e al patrimonio culturale.</p> <p>Si rimanda al testo della legge per approfondimenti.</p>
D. Lavoro	Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) La legge distingue le compagnie professionali (con sede in Valle d'Aosta o anche in un paese francofono ma attive in regione), e le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; che sostiene con una quota fino al 10% nel riparto dei contributi.	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 3 (Finalità)            CAPO II (Programmazione)            Art. 15 (Promozione delle professionalità culturali)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO I (Beni e servizi culturali)            Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>La legge ha la particolarità di identificare tre possibili forme di impegno e lavoro in campo culturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il volontariato, cui è dedicato un articolo (Promozione del volontariato culturale) considerato come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale. La giunta ne promuove l'azione e favorisce la corretta regolamentazione degli apporti volontari</li> <li>- L'amatorialità (citata fra le Finalità della legge) nel settore specifico del teatro, come pratica in grado di custodire il repertorio teatrale e linguistico della Regione;</li> <li>- La professionalità: la Regione promuove le professionalità e le competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio e della produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento anche nel campo delle arti performative.</li> </ul>
E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Edilizia e adeguamenti tecnologici sono citati negli articoli dedicati alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio tangibile.</p> <p>Per quanto riguarda teatri o spazi performativi, la Regione sostenga e valorizzi il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato. Non si citano tuttavia espressamente gli adeguamenti tecnologici.</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTI AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	Art. 3 (Soggetti beneficiari) Rilevanti i riferimenti al sostegno dell'attività e soggetti di area francofona tanto nelle finalità che fra i beneficiari. Nessun riferimento però a sostegni per tournée all'estero o ospitalità di gruppi francofoni.	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 3 (Finalità)            CAPO II (Programmazione)            Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)            Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove la partecipazione a progetti internazionali e la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale in diversi passaggi della legge, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Finalità: promuove lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;</li> <li>-Modalità di intervento: opera attraverso la partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali in attuazione delle finalità della stessa legge;</li> <li>-Funzioni e modalità di intervento: promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;</li> <li>-Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto e i progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete;</li> </ul>
G. Forme di credito	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali)            Art. 41 (Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo)</p> <p>Si prevede un fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.</p>
H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	Art. 9 (Utilizzazione dei contributi). Art. 11 (Promozione di spettacoli). L'assessorato promuove direttamente gli spettacoli (senza precisare tuttavia le modalità). Il materiale informativo e pubblicitario delle iniziative sostenute deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo)            Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico e costituisce il Sistema regionale dello spettacolo anche per garantire lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.</p> <p>La Giunta regionale inoltre promuove la formazione dello spettatore.</p>
I. Tradizione e lingue locali	Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Iniziativa ed attività) La valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico è fra le finalità della legge e è ribadita nell'individuazione dei criteri per l'assegnazione alle attività destinate ai contributi.	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO I (Disposizioni generali)            Art. 2 (Principi)            Art. 3 (Finalità)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)            Art. 32 (Attività culturali ed editoriali)            Art. 33 (Celebrazioni)            Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione riconosce la specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale e valorizza la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, le diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo e il repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;</p> <p>In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni e modalità di intervento: coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;</li> <li>- Attività culturali ed editoriali: sostiene la realizzazione di iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto;</li> <li>-Celebrazioni: individua nel Programma triennale le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale;</li> <li>-Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico.</li> </ul>
J. Osservatori	nessun riferimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO II (Programmazione)            Art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura)            TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)            CAPO I (Beni e servizi culturali)            Art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura)            CAPO III (Attività culturali e spettacolo)            Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo)            Art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo).</p> <p>In contemporanea con l'istituzione di vari Sistemi informativi per la cultura e per lo spettacolo, viene istituito l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo* ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore e per analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.</p> <p>Finalità dell'Osservatorio sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>stabilire il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili</li> <li>fornire ed elaborare dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche</li> <li>coordinare ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;</li> <li>elaborare studi e ricerche anche in collaborazione con la Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;</li> <li>realizzare ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali verificandone gli sviluppi occupazionali.</li> </ol>
K. Protezione proprietà	nessun riferimento	*l'Osservatorio era, e smette dunque di essere, una competenza del circuito regionale Arteven, e ritorna tra le responsabilità della Giunta Regionale
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione)            CAPO II (Programmazione)            Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e così promuove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;</li> <li>il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;</li> <li>l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;</li> <li>la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.</li> </ol>